ESAME DEI PARERI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE SUL DOCUMENTO: "Classificazione acustica del territorio del Comune di Genova"

Il presente documento prende in esame le osservazioni ed i rilievi contenuti nei pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione ai sensi degli artt. 54 e 55 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione e specifica le motivazioni di accoglimento o di rigetto degli stessi:

Circoscrizione I - Centro Est

Parere Favorevole - Non viene formulato alcun rilievo

Circoscrizione II - Centro Ovest

Parere Favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1)	
	Si raccomanda nei confronti di A.M.T. tutta l'attenzione necessaria affinché un serio piano di risanamento (che necessita del rinnovo del parco mezzi e l'estensione dell'utilizzo dei mezzi
	filoviari) possa avvenire nei tempi più rapidi possibile;
	Si raccomanda che, nonostante le fasce di pertinenza previste per legge ai lati delle linee
	ferroviarie, siano tentati tutti gli accorgimenti tecnici alla stato dell'arte affinché nelle vie di
	maggiore sofferenza acustica come via Fillak, via Buranello e via di Fassolo vengano rispettati
	dei severi limiti cumulativi di immissione;
	Si raccomanda che nonostante il cosiddetto verde di quartiere non rientri nella classificazione
	di zona 1, si operi affinché le aree di particolare importanza e fruibilità per gli abitanti della
	circoscrizione quali Villa Scassi e Villa Giuseppina si possa scendere sotto i limiti di immissione previsti dall'attuale classificazione;
	Si raccomanda altresì un'attenzione particolare per le vie ad alta sofferenza acustica perché di
	forte pendenza.
S	ono accolte:
	saranno oggetto di attento esame nel corso della stesura del Piano di risanamento Comunale ed in fase di approvazione di quello aziendale che dovrà essere presentato da A.M.T.;
	present nem · ma.

Circoscrizione III - Bassa Valbisagno

Parere Favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1)

è accoglibile parzialmente: ☐ si ridisegnano i confini delle Classi III, II e I estendendo, per quanto possibile, la Clare proposte.	asse I alle
 stante la presenza di abitazione viene mantenuta la destinazione a Classe II de Camaldoli e dell'abitato di Pianderlino e delle strade di accesso alle stesse. l'area del Bosco dei Frati, su indicazione del Settore Gestione del verde, non viene 	
Classe 1 non essendo classificabile come parco comunale. □ l'area delle Brignoline, su indicazione del Settore Gestione del verde, non viene Classe 1 poiché l'area non è ancora stata sistemata a verde pubblico.	
2) di garantire la possibilità di individuare con il C. di C. III, un'area del proprio te competenza, da indicare come disponibile per la realizzazione di pubblici spettacoli.	rritorio di
è accolta:	
la proposta del C. di C. sarà oggetto di attento esame nel corso della stesura del re Comunale che andrà a completare il quadro normativo applicativo della Classificazione a territorio. Si evidenzia, comunque, che sulla base delle normative della Regione Liguria (2510/98 - art. 5):	custica del
☐ "Dette aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento de sopra individuate nel rispetto dei limiti di immissione presso i recettori residenti.	lle attività
☐ Per la loro indicazione si deve tenere conto anche della rumorosità indotta da collaterali alle attività e, in particolare, a quanto concerne il traffico veicolare ed il persone.	
Le aree in questione, che devono essere prive di insediamenti abitativi, non potra identificate all'interno delle classi I e II né in prossimità di ospedali, case di cu scolastici.	
Nel Regolamento il Comune stabilisce i limiti da rispettare all'interno di ogni singolorari e le cautele da adottare per il miglior contenimento delle emissioni rumoro restando il rispetto dei limiti di zona all'esterno delle predette aree."	

Circoscrizione IV - Val Bisagno

Parere Favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) alcune zone del nostro quartiere non tengono conto delle previsioni urbanistiche del P.R.G. (ad esempio zona Gavette)
 - in altre non si è tenuto conto di progetto già approvati (ad esempio asilo nido nella zona del mirto)

si controdeduce osservando che:

- □ "il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso" (D.G.R. 23/12/1999 n° 1585), la Classificazione acustica, pertanto, non deve rispondere alla "visione in prospettiva" del territorio ma rappresentarne l'uso. Differente è invece il Piano di risanamento acustico comunale dove, dopo aver provveduto all'individuazione ed al risanamento delle situazioni relative alle aree a massima protezione (Classe I), possono individuarsi ulteriori interventi, anche di gestione dell'uso del territorio, che conducano ad un miglioramento di situazioni acustiche particolari. ☐ Come esplicitato nei punti 6.1 e 6.2 della Relazione tecnica allegata alla Proposta di Giunta al Consiglio n° 40 del 16/03/2000 si riconferma che l'attuazione di interventi di trasformazione dell'uso del territorio, che dovrà avvenire solo dopo la "Valutazione dell'impatto acustico" che gli stessi comporteranno (anche in maniera positiva), causerà, se del caso, la variazione della classificazione acustica delle aree interessate. □ Il "progetto" della costruzione di un "asilo nido" non è ancora stato sottoposto all'esame dell'Ufficio Zonizzazione acustica e Piano di risanamento per la valutazione del Clima acustico. Tale progetto dovrà garantire che, almeno all'interno dello stesso, sia garantito il clima acustico connesso alla Classe I.
- 2) Gran parte del territorio della nostra Circoscrizione è inserita nella Classe II "Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale", con ampie zone adibite ad aree rurali; occorrerebbe quindi inserire in tale Classe l'impiego di macchine per l'hobbistica quali tagliaerba, motozappe, motoseghe, ecc.

è accoglibile:

- □ Le attività hobbistiche, con particolare riguardo a quelle connesse con il mantenimento del verde saranno oggetto di attento esame nel corso della stesura del Regolamento Comunale per la prevenzione dell'inquinamento acustico.
- 3) Occorre provvedere ad istituire zone di "cornice" per gli istituti di riposo per anziani (Istituto Doria) nonché per la scuola Doria, facente parte dell'edificio stesso

non è accoglibile:

- v non trattandosi di edificio classificabile come "attività ospedaliera" essendo la tipologia dell'insediamento equivalente a quella di tipo "residenziale". Tale edificio resta pertanto inserito nella Classe di appartenenza dell'area contigua (Classe IV in relazione alla presenza della Strada Statale)
- v la Scuola Doria, come per altro segnalato dal C. di C. non costituisce edificio a se stante e, in applicazione della D.G.R. 1585/99, non può essere definito "edificio scolastico".
- 4) occorre rettificare la destinazione dell'area Gavette come sopra detto: istituire una zona protetta laddove dovrà essere costruita la nuova scuola della Chiappella (via di Creto via Buscaglia) e per la scuola di Serino.

non è accoglibile:

□ Come esplicitato nei punti 6.1 e 6.2 della Relazione tecnica allegata alla Proposta di Giunta al Consiglio n° 40 del 16/03/2000 si riconferma che l'attuazione di interventi di trasformazione dell'uso del territorio, che dovrà avvenire solo dopo la "Valutazione dell'impatto acustico" che

gli stessi comporteranno (anche in maniera positiva), causerà, se del caso, la variazione della classificazione acustica delle aree interessate.

Il "progetto" della costruzione dei citati edifici scolastici non è ancora stato sottoposto all'esame dell'Ufficio Zonizzazione acustica e Piano di risanamento per la valutazione del Clima acustico. Tale progetto dovrà garantire che, almeno all'interno dello stesso, sia garantito il clima acustico connesso alla Classe I.

Circoscrizione V - Val Polcevera

Non viene espresso alcun parere ma vengono formulate le seguenti osservazioni:

1) Esaminando la cartografia e nello specifico le tavole della Valpolcevera viene osservato come sembrerebbe indispensabile rivedere la coerenza della zonizzazione con le previsioni dell'attuale P.R.G., ad esempio:

v Area Fegino ex Depositi Mediterranei,

- v Area Miralanza.
- v Area Sanac.
- v Area ex raffinerie (ERG, San Quirico).

si controdeduce osservando che:

- Come chiaramente indicato dalla normativa Nazionale e ribadito dalla Regione Liguria: "il criterio base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso".
 Come esplicitato nei punti 6.1 e 6.2 della Relazione tecnica allegata alla Proposta di Giunta al Consiglio n° 40 del 16/03/2000 si riconferma che l'attuazione di interventi di trasformazione dell'uso del territorio (ad esempio quelli previsti come realizzabili dal P.R.G.), che dovrà avvenire solo dopo la "Valutazione dell'impatto acustico" che gli stessi comporteranno (anche in maniera positiva), causerà, se del caso, la variazione della classificazione acustica delle aree interessate. Come
- 2) Viene osservato come siano state collocate in Classe 3 aree che sono interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa intensità di popolazione con bassa intensità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e di assenza di attività industriali ed artigianali che più propriamente sembrerebbero collocabili in Classe 2, ad esempio le zone:
 - v Garbo Fregoso Begato Geminiano Brasile Murta Ciambrini Trasta alta San Biagio Pian Cornuto Cremeno Suia area a nord di Cesino Pianego

Si controdeduce osservando che:

Appartengono alle Classe 3 le aree ove sussistano le indicazioni richiamate ma anche quelle rurali ove venga svolta attività agricola con l'uso di macchinari, si è pertanto ritenuto salvaguardare le attività agricole, anche se prevalentemente di tipo hobbistico, attualmente svolte in tali aree che, con una classificazione in Classe 2 sarebbero implicitamente vietate. Ulteriore supporto di tale classificazione si trova nell'individuazione delle stesse come appartenete a quelle indicate dall'art. 35 della Legge Urbanistica Regionale n° 36/97 dal PUC predisposto dai competenti Uffici Comunali

3) Viene osservato come la zona di Borzoli, presumibilmente inserita in zona 4, a causa dell'attuale intenso traffico veicolare diretto alla discarica di Scarpino, dovrebbe anche in considerazione della futura consistente riduzione dell'apporto di R.S.U. in discarica essere più propriamente collocata in Classe 3

si controdeduce osservando che:

- L'asse viario di via Borzoli risulta gravato oltre che dal traffico diretto alla discarica di scarpino anche da un intenso traffico, anche di tipo pesante, dovuto alle attività produttive presenti in zona. Si ritiene pertanto che la sostanziale riduzione del traffico pesante diretto in discarica che potrà verificarsi nei prossimi anni, andrà, probabilmente, a consentire una nuova classificazione acustica per la via Militare di Borzoli.
- 4) Viene osservato che sono state correttamente collocate in Classe 1 le aree ospedaliere, scolastiche, riposo e svago, etc. ma non le aree sanitarie o comunque ad alta componente sanitaria, quali le strutture sanitarie territoriali (poliambulatori della USL 3 di via Bonghi) e le R.S.A: e residenza protette, insistenti sul territorio della Circoscrizione in esercizio o di prossima apertura (R.S.A: Istituto Brignole Costa di Teglia, ex Ospedale Pastorino)

si controdeduce osservando che:

- □ Le "aree sanitarie o comunque ad alta componente sanitaria" non appartengono a quelle previste dalla definizione della Classe I di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Le R.S.A., che non sono strutture ospedaliere ma residenziali possono essere mantenute in esercizio in una qualunque delle Classe 2, 3, 4 e 5. Per quanto riguarda quelle di nuova attivazione è opportuno che vengano realizzate in aree appartenenti alla Classe 2.
- 5) Viene osservato che è stata collocata in Classe 1 l'area della scuola Dante Alighieri e non la contigua Piazza Risotto che sostanzialmente rappresenta un tutt'uno con la struttura scolastica

si controdeduce osservando che:

□ Le aree da assegnare alla Classe 1 sono esclusivamente quelle destinate unicamente all'attività scolastica o costituenti parte di esclusiva pertinenza della scuola; la Piazza Rissotto, oltre a non essere fisicamente di pertinenza dell'attività scolastica risulta direttamente influenzata da traffico ad alta intensità (Statale dei Giovi).

Circoscrizione VI - Medio Ponente

Parere Favorevole con le seguenti richieste di modifica:

A - Area di Monte Gazzo:

1) Si propone la Classe 1 per l'attuale area di pertinenza del Parco Urbano essendo questo già definitivo in tal senso;

non è accoglibile:

l'area, pur se "individuata" non svolge ancora le funzioni di Parco Urbano né lo stesso è stato in alcun modo formalizzato dal competente Settore Gestione del Verde.
sta l'area rientrante in Classe 3 e riguardante la fascia di territorio cittadino che a partire dalla na di via Rollino - Carrega porta al Santuario del Gazzo si propone di ridisegnare la

2) vista l'area rientrante in Classe 3 e riguardante la fascia di territorio cittadino che a partire dalla zona di via Rollino - Carrega porta al Santuario del Gazzo si propone di ridisegnare la zonizzazione affinché sino all'attuale confine con la Classe 2 rimanga Classe 3 e successivamente si muti in zona con Classe 2 sino al confine con il Parco Urbano. Tale scelta è determinata dal fatto che l'area oltre l'attuale capolinea della linea 51 non ha presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali e che la stessa rappresenta nei fatti l'area di rispetto pre - parco sulla quale questo C. di C. intende da tempo spingere per l'allargamento della fascia di Parco Urbano con l'acquisizione di nuove aree e la richiesta alla Regione Liguria di creare un'area protetta

è accolta:

- □ Sulla base delle più dettagliate informazioni pervenute con nota n° 2747 del 02/06/2000 si è provveduto a riclassificare una porzione d'area già Classe 3 in Classe 2, come indicato. Per consentire una più facile individuazione del nuovo confine si è provveduto a posizionare lo stesso in corrispondenza del tracciato di via Gazzo.
- 3) l'area delle cave attualmente indicata con la classe 6 va rivista alla luce delle cave non più attive e comunque modificate nella logica di un recupero della stessa sempre nell'ambito del parco Urbano e dei progetti già esistenti di riutilizzo dell'area, in quest'ottica si propone la Classe 3, affinché si lascino spazi anche nell'ottica del P.R.G. di riutilizzo di parte dell'area cave o di parte di esse con attività artigianali ambientalmente compatibili;

non è accoglibile:

- □ le area in Classe 6 corrispondenti alle attività di cava rappresentano le aree che, allo stato attuale, sono in possesso di "autorizzazione regionale all'esercizio di attività estrattiva". Una diversa assegnazione, anche se le stesse dovessero risultare attualmente inattive, andrebbe a ledere i diritti precostituiti all'esercizio dell'attività estrattiva.
- □ la Classe 3 proposta, anche nell'ottica di futura diversa destinazione d'uso delle aree, andrebbe a limitare in maniera eccessiva il riuso delle stesse in quanto consentirebbe solamente una "limitata presenza di attività artigianali" ed escluderebbe la presenza di "attività industriali" anche se "ambientalmente compatibili".

B - Area vasta di Scarpino:

1) Attualmente Classe 6, si propone di modificarla in Classe 3 così come quella di via Militare di Borzoli da Classe 4 a Classe 3, quanto proposto alla luce di un superamento della discarica di Scarpino e di un riutilizzo e recupero futuro della stessa, fatto questo che per logica conseguenza riguarda anche la via di accesso a Scarpino, che dovrà vedere modificato l'attuale transito veicolare che è rappresentato oggi dai mezzi pesanti diretti alla discarica;

non è accoglibile:

□ L'area in Classe 6 corrisponde all'area occupata dall'attuale Discarica di Scarpino e rappresenta l'area che, allo stato attuale, è in possesso di "autorizzazione all'esercizio". Una diversa assegnazione andrebbe a ledere i diritti precostituiti all'esercizio dell'attività stessa.

	□ La Classe 3 proposta sarà valutata al momento della dismissione dell'attività della discarica. □ Analogo ragionamento vale per la classificazione della strada di accesso alla Discarica di Scarpino. Tale strada, in relazione al flusso di mezzi pesanti, è stata classificata come appartenete alla Classe 4 e sarà contornata da una Classe 3. In fase di predisposizione della Classificazione in esame si è già mantenuta la zona attorno alla strada ed alla discarica in Classe 2 al fine di "vincolarne" già l'uso in maniera coerente alle destinazione connesse alla dismissione dell'area di discarica.
С.	- Area di Cornigliano:
1)	Si propone la modifica dell'area a monte della ferrovia sino al confine di Via S.G. D'Acri (carta 37) relativa alla zona confinante con l'area di Fiumara e adiacente alla ferrovia, indicata in Classe 6 - infrastrutture ferroviarie -, in Classe 4, tenuto conto che l'area in questione rientra nell'Accordo di Programma teso a trasformare e riqualificare la zona in questione.
	non è accoglibile: □ L'area in Classe 6 corrispondente all'area attualmente occupata dall'ILVA S.p.A. e per la stessa valgono le motivazioni espresse in precedenza. Una diversa assegnazione andrebbe a ledere i diritti precostituiti all'esercizio dell'attività stessa. □ Per quanto noto in relazione all'Accordo di Programma riqualificazione dell'area prevede, comunque, la sua destinazione prevalente ad attività industriali per le quali risulterebbe quindi necessaria una destinazione a Classe 6. Qualora la realizzazione della trasformazione e riqualificazione dell'area realizzi interventi di tipo diverso, che dovranno essere attuati solo dopo la "Valutazione dell'impatto acustico" che gli stessi causeranno (anche in maniera positiva), comporterà, se del caso, la variazione della classificazione acustica delle aree interessate.
2)	Si segnala la mancata classificazione tra gli edifici scolastici dell'Istituto Odero di Sestri
	si controdeduce osservando che: ☐ L'edificio scolastico Odero di via Briscata 4 è già stato inserito in Classe 1.
3)	Nel complesso si osserva la restrittività delle classi così come proposte in quanto troppo vincolanti nel prendere in considerazione le diverse tipologie di territorio. Sarebbe stato opportuno prevedere una diversa classificazione per meglio collocare le diverse ipotesi di zonizzazione acustica.
	si controdeduce osservando che: □ La classificazione utilizzata (suddivisione del territorio in sei Classi) è quella prevista in primis dalla "Tabella 1" allegata al D.P.C.M. 01/03/1991 e poi riconfermata dal D.P.C.M. 14/11/1997. La Regione Liguria, prima con la D.G.R: n° 1977/95 (Titolo V - art. 17), e poi con la D.G.R. 1585/99 ha chiarito ed integrato alcune delle definizioni che individuano le classificazioni da assegnare alle aree in funzione del loro reale utilizzo.
	Circoscrizione VII - Ponente

Parere Favorevole senza alcun rilievo

Circoscrizione VIII - Medio Levante

Parere Favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) "parere contrario alla richiesta specificata in oggetto [parere su proposta della Giunta al C.C. n° 40 del 16/03/2000 ad oggetto "approvazione della zonizzazione acustica del territorio del Comune di Genova"] come di seguito specificato:
 - v preso atto che l'argomento in oggetto è la definizione di un obbligo di legge che ne caratterizza il contenuto e l'assenza di discrezionalità da parte degli estensori.
 - v Quanto sopra evidenzia ancor di più la caratteristica "Burocratica" dell'obbligo di espressione di parere da parte del C. di C..
 - v Si rimarca la totale assenza di coinvolgimento preventivo del Consiglio, metodo che avrebbe potuto migliorare e qualificare il rapporto tra l'amministrazione e i soggetti ai quali è rivolto questo strumento di tutela ambientale, utile non solo in alla definizione dell'elaborato ma alla sua comprensione anche per la successiva fase attuativa.
 - v La proposta di zonizzazione acustica del territorio ha dovuto progettare riferimenti tecnici e normativi ma è stretta correlazione e dipendenza con altri strumenti di programmazione quali il P.R.G. e con la scelta di governo del territorio sui quali il C. di C. si è già espresso in diverse occasioni in modo articolato ed argomentato.
 - v Coinvolgere il C. di C. solo nella fase ultimativa della proposta è un atto negativo, contrario allo spirito della riforma del decentramento che intende considerare le Circoscrizioni come soggetti attivi e non semplici "notai".
 - v Fermo restando quanto sopra è indubbio che le esigenze di salvaguardia ambientale del territorio vanno dotate di norme capaci di agire in modo articolato rispetto alle diverse problematiche ambientali attraverso la salvaguardia delle condizioni e la bonifica delle situazioni più negative in modo da migliorare la qualità della vita sociale ed economica.
 - v La proposta non risponde in modo soddisfacente alle esigenze del territorio ed in particolare a quello del Medio Levante (Corso Italia individuata in classe 4 e quindi ad alta rumorosità da traffico in contrasto con la vocazione dell'asse che dovrebbe essere una "promenade"), corre il rischio di rimanere un'ennesima legge di difficile interpretazione e attuazione.
 - v Riteniamo pertanto che le carenze di metodo e di merito insite nella proposta, possano essere parzialmente recuperate nella definizione successiva delle norme attuative e nell'individuazione delle priorità di intervento.
 - v Già fin d'ora chiediamo di essere coinvolti nella definizione delle norme attuative e delle relative priorità."

si controdeduce osservando che:

la salvaguardia ambientale ed il miglioramento dell'ambiente di vita sono stati tra gli element
fondamentali utilizzati per la redazione della Classificazione acustica genovese;
"il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche de
territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio
stesso" (D.G.R. 23/12/1999 n° 1585), la Classificazione acustica, pertanto, non deve
"rispondere alle esigenze del territorio" ma rappresentarne l'uso. Differente è invece il Piano d
risanamento acustico comunale dove, dopo aver provveduto all'individuazione ed a
risanamento delle situazioni relative alle aree a massima protezione (Classe I), possono
individuarsi ulteriori interventi, anche di gestione dell'uso del territorio, che conducano ad ur
miglioramento di situazioni acustiche particolari.

l'individuazione di Corso Italia in Classe IV è dovuta al consistente numero di veicoli che la
utilizzano poiché la stessa rappresenta uno dei maggiori assi di attraversamento urbano. Il
numero di veicoli risulta, infatti, superiore a quello che transita, ad esempio, in Corso Perrone e
confrontabile con quello di via Fillak.
l'individuazione delle priorità di intervento deriverà dall'applicazione su base comunale dei
Criteri di priorità previsti dall'All. "A" della L.R. 12/98

Circoscrizione IX - Levante

Parere Favorevole senza osservazioni

Modifiche apportate dall'Ufficio Zonizzazione acustica e Piano di risanamento a seguito degli incontri tenutisi con gli Uffici Tecnici della Provincia, degli Ordini Professionali e delle Associazioni di categoria

A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione D.G.R. n° 1585 23/12/1999 ad oggetto: "Definizione dei criteri per la classificazione acustica e per la predisposizione e adozione dei piani comunali di risanamento acustico." e dei conseguenti contatti con gli Uffici della Provincia di Genova che coordinano l'iter di approvazione della classificazione acustica dei territori comunali, si è provveduto a riesaminare le aree del territorio genovese che erano state associate alle sei classi di classificazione acustica.

Si	è pertanto provveduto all'adozione delle seguenti modifiche:
	semplificazione di alcuni confini di area (eliminazione di "inutili" penisole)
	ridefinizione di alcuni confini tramite l'utilizzo di limiti orografici o geografici particolari;
	individuazione di "fasce cuscinetto" per generare le "scalette" tra le aree contigue;
	individuazione di fasce di rispetto (Classe IV) fiancheggianti le sedi delle infrastrutture ferroviarie e
	autostradali;
	rettifica dei confini di alcune aree sulla base di indicazioni emerse nel corso delle riunioni con i
	Consigli di Circoscrizione anche se non formalizzate nelle osservazioni;
	riclassificazione di alcuni tratti stradali sulla base di informazioni aggiornate riguardanti i flussi di
	traffico acquisite dal Settore Mobilità e traffico e dall'ASTER (ex Servizio Strade) in merito ai
	trasferimenti dallo Stato al Comune di Genova di alcuni tronchi di "Strade Statali giacenti nel
	territorio del Comune di Genova" avvenuti nel 1928 e nel 1955;
	assegnazione della Classe II alle Strade Provinciali in corrispondenza dei tratti in cui queste
	attraversano di aree in Classe I (parchi);
	assegnazione della Classe II alla fascia prospiciente la "ferrovia Genova Casella" in considerazione
	della sua particolarità e della sua valenza per la fruibilità dell'area verde che attraversa.